



Ordine
degli Psicologi
del Lazio

Regione Lazio
Consiglio Regionale
Commissione IX - Lavoro, pari opportunità,
politiche giovanili e politiche sociali
c.a. Consigliere On. Augusto Battaglia

Oggetto: "Sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali" – Testo unificato delle proposte di legge

Presidente
Ml. Zaccaria
Vicepresidente
P. Cruciani
Segretario
D. Cariani
Tesoriere
M. D'Aguanno
Consiglieri
M. Crescimbene
S. Del Lungo
P. Fenzi
G. Gasparini
A. Gagnani
M. Gubinelli
M.L. Manca
P. Marinelli
C. Montanari
S. Sensini
A. Urso

Egregio Onorevole,

con riferimento alla proposta di legge di cui all'oggetto, ho preso atto con molto piacere dell'accoglimento di alcuni emendamenti da me presentati nel mese di febbraio in relazione alla proposta di legge n. 440, ed in particolare dell'inserimento degli Psicologi nel novero delle figure professionali dei servizi sociali.

Come ho già avuto modo di sottolineare, la proposta di legge in parola riscuote tutto il mio apprezzamento, poiché finalmente si prefigge di operare il riassetto sistematico dei servizi sociali della nostra Regione, rispondendo a quel principio fondante della democrazia, espresso nell'art. 3 della nostra Costituzione, in base al quale obiettivo precipuo della politica e del lavoro delle istituzioni deve essere quello di promuovere il pieno sviluppo della persona umana, se necessario anche rimuovendo le difficoltà di carattere economico e sociale che lo ostacolano.

Con la presente, desidero sottoporre alla Commissione consiliare alcune ulteriori proposte di modifica del testo unificato, auspicando che un rappresentante dell'Ordine degli Psicologi del Lazio possa essere chiamato ad esporle in occasione delle audizioni che si stanno svolgendo dinanzi la Commissione medesima. Ritengo infatti importantissimo lo scambio di opinioni e di esperienze che consente a chi detiene il potere decisionale di cogliere i suggerimenti di chi quotidianamente si confronta con la realtà oggetto di normazione.

In primo luogo, laddove la proposta di legge si riferisce a "cittadini" e "persone", propongo di utilizzare la parola "individui", che a mio avviso meglio esprime, anche in linea con la terminologia usata dall'art. 32 della Costituzione, il carattere di universalità del sistema integrato dei servizi sociali. Quest'ultimo deve infatti rivolgersi a tutti gli "individui" a prescindere dalla loro condizione di cittadini (si veda, in particolare, la formulazione dell'art. 2, comma 1, lettera d).



Ordine
degli Psicologi
del Lazio

Con riferimento all'assetto generale della proposta di legge, ed in particolare al Capo V, riterrei opportuna una maggiore specificazione degli interventi e dei servizi da porre in essere, che metta in luce tutti gli aspetti di un sistema integrato che per sua natura deve essere multidisciplinare. La formulazione attuale del Capo V potrebbe infatti risultare preclusiva di talune prestazioni che invece necessariamente devono essere ricomprese nel novero degli interventi e servizi del sistema integrato. Una simile specificazione, però, trova la sua sede naturale non tanto nella legge quanto nei provvedimenti attuativi successivi, che vengono adottati avuto riguardo alla realtà sulla quale si interviene, quali il Piano sociale regionale ed ancor più i Piani di zona. Propongo pertanto di stralciare il Capo V dal testo della proposta di legge, inserendo all'art. 16 l'enumerazione delle politiche di intervento, e di sviluppare compiutamente la programmazione delle politiche, degli interventi e dei servizi nel Piano sociale regionale e nei Piani di zona.

Per quel che concerne il Piano sociale regionale, mi sembrerebbe opportuno che il procedimento di adozione dello stesso contemplasse la consultazione, oltre che delle Organizzazioni sindacali, anche degli Ordini e delle associazioni professionali competenti, il cui contributo potrebbe rivelarsi davvero prezioso per la definizione di un Piano completo e rispondente alla realtà effettiva del mondo delle professioni sociosanitarie.

Parimenti, in linea con quanto stabilito in materia di formazione continua del Personale del Servizio Sanitario Regionale, ritengo che la proposta di legge *de qua* dovrebbe prevedere la partecipazione degli Ordini professionali all'iter con cui la Regione giunge alla determinazione degli standard e dei crediti formativi nonché dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto ai servizi sociali.

In considerazione del carattere multidisciplinare del sistema integrato, propongo inoltre che la legge dia indicazioni più dettagliate sul numero di professionisti che devono essere presenti nel servizio sociale professionale attivato presso ciascun distretto sociosanitario, che richiede necessariamente la presenza dei professionisti psicologi, nonché sui requisiti per la direzione dei servizi sociali (o meglio del coordinamento dell'ufficio di piano).

Tutto ciò premesso, riporto qui di seguito alcuni puntuali emendamenti alla proposta di legge con il testo a fronte:

Proposta di legge	Proposta Ordine Psicologi Lazio
Art.2 (Obiettivi)	Art.2 (Obiettivi)
1. Il sistema regionale sociale persegue i seguenti obiettivi:	1. Il sistema regionale sociale persegue i seguenti obiettivi:



Ordine
degli Psicologi
del Lazio

<p>...omissis...</p> <p>h) promozione di interventi che favoriscano il mantenimento, l'inserimento ed il reinserimento familiare, scolastico, lavorativo e sociale di persone e gruppi a rischio di emarginazione ed esclusione sociale;</p> <p>...omissis...</p>	<p>...omissis...</p> <p>h) promozione di interventi che favoriscano il mantenimento, l'inserimento ed il reinserimento familiare, scolastico, lavorativo e psico-sociale di persone e gruppi a rischio di emarginazione ed esclusione sociale;</p> <p>...omissis...</p>
<p>Art.4 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini della presente legge si intendono:</p> <p>...omissis...</p> <p>e) per "prestazioni ed attività sociosanitarie", quelle caratterizzate da percorsi assistenziali integrati volti a fornire una risposta ai bisogni di salute delle persone che necessitano, unitariamente, di prestazioni sanitarie e socioassistenziali;</p> <p>...omissis...</p>	<p>Art.4 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini della presente legge si intendono:</p> <p>...omissis...</p> <p>e) per "prestazioni ed attività sociosanitarie", quelle caratterizzate da percorsi assistenziali integrati di cura, riabilitazione ed assistenza volti a fornire una risposta ai bisogni di salute delle persone che necessitano, unitariamente, di prestazioni sanitarie e socioassistenziali;</p> <p>...omissis...</p>
<p>Art.5 (Regione)</p> <p>...omissis...</p> <p>2. La Regione, in particolare,:</p> <p>...omissis...</p> <p>q) determina, sentite le province, gli standard e i crediti formativi nonché i piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto ai servizi sociali, compreso quello del terzo settore e volontario;</p> <p>...omissis...</p>	<p>Art.5 (Regione)</p> <p>...omissis...</p> <p>2. La Regione, in particolare,:</p> <p>...omissis...</p> <p>q) determina, sentite le province e gli Ordini professionali interessati, gli standard e i crediti formativi nonché i piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto ai servizi sociali, compreso quello del terzo settore e volontario;</p> <p>...omissis...</p>
<p>Art.16 (Livelli essenziali delle prestazioni sociali)</p> <p>...omissis...</p> <p>3. Il piano sociale regionale, di cui all'articolo 28, in base al fabbisogno rilevato e nell'ambito delle risorse destinate ai comuni, alla Regione e trasferite dallo Stato, definisce:</p> <p>a) le tipologie dei servizi e degli interventi che costituiscono i livelli essenziali;</p> <p>...omissis...</p>	<p>Art.16 (Livelli essenziali delle prestazioni sociali)</p> <p>...omissis...</p> <p>3. Il piano sociale regionale, di cui all'articolo 28, in base al fabbisogno rilevato e nell'ambito delle risorse destinate ai comuni, alla Regione e trasferite dallo Stato, definisce:</p> <p>a) le tipologie dei servizi e degli interventi che costituiscono i livelli essenziali, nell'ambito delle politiche per la promozione psico-sociale, per la famiglia,</p>



Ordine
degli Psicologi
del Lazio

	<p>per i minori, in favore delle persone con disabilità, in favore di persone anziane, in favore degli immigrati, in favore delle donne maltrattate, in favore delle persone con problemi di salute mentale, per la tutela delle persone detenute ed ex detenute, per le persone senza fissa dimora, per la prevenzione e per il trattamento delle dipendenze e delle politiche abitative; ...omissis...</p>
<p>Art.22 (Servizio sociale professionale) ...omissis...</p> <p>3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, emana linee guida per l'organizzazione del servizio sociale professionale.</p>	<p>Art.22 (Servizio sociale professionale) ...omissis...</p> <p>3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, emana linee guida per l'organizzazione del servizio sociale professionale, prevedendo la presenza della figura dello psicologo nell'ambito del servizio medesimo.</p>
<p>Art. 25 (Carta dei servizi sociali) ...omissis...</p> <p>2. La carta dei servizi è portata a conoscenza degli utenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti ed in ogni struttura in cui avviene l'erogazione delle prestazioni e contiene in particolare i seguenti elementi: ...omissis...</p> <p>g) modalità e procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi; ...omissis...</p>	<p>Art. 25 (Carta dei servizi sociali) ...omissis...</p> <p>2. La carta dei servizi è portata a conoscenza degli utenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti ed in ogni struttura in cui avviene l'erogazione delle prestazioni e contiene in particolare i seguenti elementi: ...omissis...</p> <p>g) modalità e procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi, nonché per le eventuali segnalazioni disciplinari presso gli Ordini professionali competenti; ...omissis...</p>
<p>Art. 29 (Predisposizione ed approvazione del piano sociale regionale)</p> <p>1. Il piano sociale regionale è predisposto dalla Giunta regionale, sentite le province, il Comune di Roma ed i comuni, singoli e associati nell'ambito del distretto sociosanitario, le aziende unità sanitarie locali e gli organismi del terzo settore che esercitano attività nel settore socio-</p>	<p>Art.29 (Predisposizione ed approvazione del piano sociale regionale)</p> <p>1. Il piano sociale regionale è predisposto dalla Giunta regionale, sentite le province, il Comune di Roma ed i comuni, singoli e associati nell'ambito del distretto sociosanitario, le aziende unità sanitarie locali e gli organismi del terzo settore che esercitano attività nel settore socio-</p>



Ordine
degli Psicologi
del Lazio

assistenziale a livello regionale, sentite le organizzazioni sindacali e le parti sociali. ...omissis...	assistenziale a livello regionale, sentite le organizzazioni sindacali, gli Ordini e le associazioni professionali e le parti sociali. ...omissis...
Capo V ...omissis...	Capo V (Eliminare il Capo V e rinumerare di conseguenza tutto l'articolato successivo)
Art. 57 (Direzione dei servizi sociali) 1. L'ufficio di piano è posto sotto la direzione di un coordinatore, nominato dal Comitato tra soggetti: a) in possesso di diploma di laurea nelle discipline di cui al comma 1 del precedente articolo 56; b) con almeno 5 anni di attività di direzione in enti o strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni nel settore dei servizi sociali. 2. In sede di prima applicazione, possono essere nominati coordinatori dell'ufficio di piano coloro che in possesso del diploma di laurea, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ricoperto o ricoprano il ruolo di responsabile o coordinatore dei servizi socio-assistenziali da almeno tre anni.	Art.36 (Coordinamento dell'Ufficio di piano) 1. L'ufficio di piano è posto sotto la direzione di un coordinatore, nominato dal Comitato tra soggetti: a) in possesso di diploma di laurea nelle discipline di cui al comma 1, lettere a) e c) del precedente articolo 35, nonché dell'iscrizione alla sezione A del relativo albo professionale; b) con almeno 5 anni di attività di direzione in enti o strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni nel settore dei servizi sociali. 2. In sede di prima applicazione, possono essere nominati coordinatori dell'ufficio di piano coloro che in possesso del diploma di laurea e/o dell'iscrizione all'albo professionale , alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ricoperto o ricoprano il ruolo di responsabile o coordinatore dei servizi socio-assistenziali da almeno tre anni.

Con la speranza che la Commissione possa tenere nella dovuta considerazione le istanze fin qui espresse, rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento ed invio i miei più cordiali saluti ed auguri di buon lavoro.

Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio
(dott.ssa Marialori Zaccaria)

